Penale Sent. Sez. 1 Num. 28233 Anno 2026
Presidente: CALASELICE BARBARA
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 10/07/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso l'ordinanza del 24/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Antonio Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 24 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Brescia, ha respinto l'istanza presentata il 24 maggio 2021 da [redacted] per essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini dell'espiazione della condanna, inflitta con sentenza del 13 giugno 2020 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia, irrevocabile il 19 marzo 2021, alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in quanto il condannato era

impedito a partecipare all'udienza camerale, in quanto lo stesso dimora in Messico ed è affetto da una ipossiemia che gli impedisce di prendere l'aereo, come da certificazione medica rilasciata dalle autorità sanitarie messicane, depositata nel corso del procedimento davanti al Tribunale. L'ordinanza non ha preso posizione sulla certificazione medica ed ha affermato che l'istante si potrebbe spostare con altri mezzi, ma non esistono servizi di trasporto navale dal Messico all'Italia e non è ancora stato inventato il teletrasporto.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l'istanza è stata respinta nonostante che il condannato abbia ancora conservato la residenza in provincia di Bergamo, dove vivono sua madre e suo figlio, ed abbia intenzione di tornare in Italia, come dimostrato dall'acquisto del biglietto aereo per partecipare alla prima udienza che era stata fissata davanti al Tribunale di sorveglianza.

3. L'ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. È infondato, anzitutto, il primo motivo, che contesta il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute.

Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che la sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente è diventata irrevocabile il 19 marzo 2021, l'ordine di esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è stato emesso il 23 aprile 2021, ed il 24 maggio 2021 è stata presentata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale che ha aperto il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.

Nell'istanza il condannato affermava di "svolgere regolarmente attività lavorativa" e di vivere in [redacted] "presso la dichiarata residenza, insieme alla propria compagna, che a sua volta è economicamente indipendente".

In realtà, dalla lettura della sentenza Sez. 1, n. 18859 del 23/04/2025, che ha deciso il precedente ricorso per cassazione contro la precedente ordinanza di rigetto del Tribunale di sorveglianza, emerge che [redacted] aveva sostenuto nel terzo motivo di ricorso, poi non esaminato dalla Corte in quanto assorbito, di essersi trasferito in Messico già nel 2020 ("assume il ricorrente come, invero,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

non risulti che l'ottenimento del passaporto sia successivo alla condanna, avendo, anzi, egli ha fatto ingresso in Messico - dato evincibile dal visto - prima che la sentenza fosse passata in giudicato e anteriormente alla notifica dell'ordine di esecuzione").

In effetti, il visto che si rinviene più volte in atti, prodotto dalla difesa del condannato, è rilasciato dalle autorità messicane il 17 giugno 2020; si tratta non di un visto turistico, ma di un visto per residenza temporanea.

Se, pertanto, è vero che il ricorrente si era stabilmente trasferito in Messico per lavoro prima del passaggio in giudicato della sentenza, come aveva scritto egli stesso nel precedente ricorso per cassazione, allora parrebbe non corrispondente a tale situazione di fatto ciò che il ricorrente aveva dichiarato nell'istanza di affidamento in prova, ovvero di "svolgere regolarmente attività lavorativa" e di vivere in [redacted] "presso la dichiarata residenza, insieme alla propria compagna".

Il Tribunale di sorveglianza ha svolto istruttoria, in realtà, sull'istanza nei termini in cui era stata presentata dal condannato, cercando più volte il condannato prima a [redacted], e poi alla successiva residenza di [redacted], in cui, a partire dal 22 settembre 2022 risultava essersi trasferito con il nucleo familiare (anche in tal caso senza nulla comunicare al Tribunale).

Esaurita l'istruttoria, il 18 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza ha inviato al condannato, al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, l'avviso della fissazione dell'udienza camerale per la discussione dell'istanza, che sarebbe avvenuta il 29 ottobre 2024.

Con la memoria del 23 ottobre 2024, con cui chiedeva il rinvio di udienza, il condannato ha notiziato per il Tribunale di sorveglianza del suo trasferimento in Messico, e da quel momento in poi ha iniziato ad inviare al Tribunale, tramite il difensore, i certificati di medici messicani che hanno portato ad ottenere i diversi rinvii di udienza ed ad impedire che la pena fosse messa in esecuzione, in quanto il condannato intendeva esercitare il suo diritto a partecipare all'udienza camerale, ma riteneva di essere legittimamente impedito a comparire, perché, per tornare a Brescia e presentarsi davanti al Tribunale di sorveglianza, avrebbe avuto bisogno di prendere un aereo, condotta che gli sarebbe stata asseritamente preclusa dalle certificazioni mediche prodotte di volta in volta per giustificare le richieste di rinvio (l'ultima è del 4 marzo 2026).

La certificazione medica del 10 ottobre 2024 del dott. [redacted] proibisce, infatti, al ricorrente viaggi in aereo di durata superiore a tre ore; anche i certificati dell'8 novembre 2024, del 10 gennaio 2025 e del 20 settembre 2025 del dott.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

[redacted] indicano la prescrizione del divieto di viaggi aerei superiori alle tre ore, e così quello della dott.ssa [redacted] del 29 settembre 2025. Per voli di durata inferiore si consiglia l'uso dell'ossigeno.

1.1. Ciò posto, con il primo motivo il ricorso deduce che l'ordinanza sarebbe illegittima, perchè il Tribunale ha sostenuto che l'istante si potrebbe spostare con altri mezzi, ma, in realtà, non esistono servizi di trasporto navale dal Messico all'Italia e non è ancora stato inventato il teletrasporto.

Il motivo è infondato.

La motivazione del Tribunale di sorveglianza non merita le censure formulate nel ricorso, perché il divieto di prendere aerei con percorso di volo di durata superiore a tre ore, indicato dai sanitari messicani, non documenta la sussistenza di un impedimento assoluto del ricorrente a recarsi da [redacted] (dove sembrerebbe vivere, leggendo i certificati medici messicani) a Brescia per comparire davanti al Tribunale di sorveglianza, non rilevando quanto deduce il ricorso, ovvero che non esistano servizi di trasporto navale dal Messico all'Italia.

Infatti, un qualsiasi tipo di viaggio può essere effettuato anche con tappe intermedie, e, nel caso in esame, come può essere accertato da chiunque su una fonte aperta come la rete *internet*, esistono in commercio dei trasporti di passeggeri via nave dagli Stati Uniti (che il ricorrente avrebbe potuto raggiungere mediante frontiera terrestre o navale) all'Europa settentrionale, da cui il ricorrente avrebbe potuto arrivare, anche con trasporto ferroviario o autostradale, a Brescia.

Per essere processualmente rilevante, l'impedimento a comparire deve essere "assoluto", e non può dipendere dalla maggiore o minore comodità del viaggio.

Nella giurisprudenza di legittimità si distingue, infatti, tra la condizione di impossibilità assoluta a comparire, che merita tutela, e quella di mera difficoltà, che invece va considerata recessiva rispetto all'esigenza di salvaguardare l'ordinato e ragionevolmente rapido svolgimento del processo, in quanto l'impedimento a comparire non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall'interessato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 37440 del 20/07/2021, Sciusco, Rv. 281949 – 01; Sez. 3, n. 6357 del 16/10/2018, dep. 2019, Santi, Rv. 275000; Sez. 3, n. 10482 del 15/12/2015, Ingoglia, Rv. 266494; Sez. 5, n. 15646 del 5/2/2014, Coviello, Rv. 259841).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La motivazione scelta dal Tribunale di sorveglianza per il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento non merita, pertanto, le censure proposte in ricorso.

1.2. Peraltro, la logicità della motivazione del Tribunale è del tutto irrilevante nella decisione di questo giudizio, perché, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; conforme Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515).

E, nel caso in esame, la Corte ritiene che il legittimo impedimento non sussista, perché è principio generale del sistema processuale che chi deduce un impedimento a comparire per motivo di salute deve permettere al giudice di poterlo verificare.

Pur se il giudice può prescindere dal verificare la situazione di salute del ricorrente mediante visita fiscale, o altro strumento di controllo, e decidere sull'istanza di rinvio ricorrendo a massime di comune esperienza (Sez. 4, n. 13102 del 21/12/2018, dep. 2019, Falcione, Rv. 275285), però, egli deve avere pur sempre la possibilità di sottoporre a visita la persona che deduce la sussistenza di un legittimo impedimento per ragioni di salute.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto legittimo il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire quando nell'istanza è stato indicato un luogo di reperibilità diverso da quello in cui il soggetto effettivamente si trova perché ciò ha impedito l'esecuzione della visita fiscale di controllo (Sez. 6, n. 39284 del 04/10/2011, Chessa, Rv. 251054; Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784 - 01) o quando nell'istanza non è stato proprio indicato il luogo di degenza (Sez. 2, n. 34651 del 22/09/2005, Caprioli Rv. 232500; Sez. 2, n. 47622 del 29/10/2008, Di Tuccio, Rv. 242295).

Nella motivazione della sentenza Torres si spiega, in particolare, che non può "sostenersi che, a fronte della impossibilità della visita fiscale, basti la mera attestazione dell'impedimento contenuta nella richiesta di rinvio", perché in tal caso "si farebbe dipendere dalla volontà del deducente l'impedimento la possibilità o meno della verifica fiscale, ritenuta opportuna dal giudice di merito".

La possibilità per il giudice di sottoporre a visita la persona che deduce l'impedimento di salute è, pertanto, necessaria nel sistema processuale, perché

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la verifica da parte di un medico incaricato dal giudice consente all'autorità giudiziaria, che dovrà prendere la decisione, di sciogliere l'eventuale "dubbio sulla qualità, entità e grado del dedotto impedimento a sensi ed agli effetti del rinvio ad una nuova udienza" (Sez. 1, n. 26762 del 16/07/2020, Torres, Rv. 279784 – 01, in motivazione).

La Corte ritiene che il principio generale del sistema processuale, secondo cui chi deduce un impedimento a comparire per motivi di salute deve permettere al giudice di poterlo verificare, debba applicarsi anche al caso in esame, in cui il condannato ha chiesto di poter partecipare all'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza, ma poi ha fatto pervenire certificati medici dall'estero, in cui si era stabilmente trasferito senza chiedere l'autorizzazione del giudice - che sarebbe stata necessaria ai sensi della l. 21 novembre 1967, n. 1185, che, dopo aver disposto all'art. 1 che "ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi", prevede, però, all'art. 3, comma 1, lett. d), il divieto per "coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto" – ed, anzi, indicando nell'istanza di misura alternativa di abitare e lavorare a [redacted]".

I certificati medici dei sanitari di [redacted] - di cui non è neanche agevole comprendere, con le limitate informazioni che ha fornito il ricorso, se essi siano stati scelti dal condannato in regime di libera professione o individuati dalla struttura sanitaria pubblica presso cui lo stesso si era presentato – non consentono al giudice del merito di poter verificare la situazione di salute documentata in essi (che riferiscono della esistenza di uno pneumotorace di secondo grado) né se siano corrette, non in astratto ma nella specifica situazione di salute di colui che deduce l'impedimento, le indicazioni terapeutiche consigliate, tra cui quella del divieto di viaggi aerei superiori alle tre ore.

In definitiva, nel caso in esame il ricorrente, trasferendosi all'estero stabilmente ed inviando da lì certificati medici, ha posto il giudice nella situazione di doversi limitare ad accettare quanto era rappresentato nei documenti dei sanitari messicani senza dargli la possibilità di controllare la sussistenza dell'impedimento, il che, come detto, è una situazione che non è compatibile con il sistema processuale, in cui chi deduce un impedimento a comparire per motivo di salute deve permettere al giudice di poterlo verificare.

Il primo motivo, in cui si censura la decisione nella parte in cui ha respinto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l’istanza di legittimo impedimento, è, pertanto, infondato.

2. È invece, inammissibile il secondo motivo, in cui si censura la decisione di rigetto dell’istanza di misura alternativa.

Il ricorso deduce che l’istanza è stata respinta nonostante che il condannato abbia ancora la residenza in provincia di [redacted] ed abbia l’intenzione di tornarvi, come sarebbe dimostrato dall’acquisto del biglietto aereo per partecipare alla prima udienza davanti al Tribunale di sorveglianza.

Il motivo è inammissibile, perché dall’istruttoria effettuata dal Tribunale, ivi comprese le numerose memorie difensive, e dallo stesso ricorso, emerge che il condannato, in realtà, dimora stabilmente in Messico, dove avrebbe anche intrapreso una attività lavorativa, e non è stato trovato nei due Comuni italiani in cui ha avuto la residenza anagrafica nel periodo successivo alla presentazione dell’istanza di misura alternativa.

Non è, pertanto, manifestamente illogico che il Tribunale abbia ritenuto che la mera circostanza che egli abbia conservato la residenza anagrafica, ed una abitazione, in Italia non sia sufficiente a formulare la doppia prognosi positiva di cui agli artt. 47 e 47-*ter* ord. pen.

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 10/07/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale